



Riunione del tavolo ecustoms

Roma, 30 novembre 2017

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione

Agenda



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



- Il Sistema delle Customs Decisions
- Il Sistema REX



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Il Sistema delle Customs Decisions

Premessa

Decisioni doganali

Autorizzazioni concesse dall'autorità doganale competente sulla base delle richieste presentate dall'operatore economico

Base legale di riferimento

- Codice doganale dell'Unione (Reg. (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013)
- Regolamento delegato (Reg. (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015)
- Regolamento di esecuzione (Reg. (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015)
- Regolamento di esecuzione (Reg. (UE) n. 2089 del 14 novembre 2017)




“tutti gli scambi di informazioni, ..., richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”



2 Ottobre 2017

Sistema Customs Decisions

Architettura



Istruzioni e documentazione di riferimento

- [Nota n. 109580 del 29/09/2017 della DCTI - Avvio del sistema unionale delle "Customs Decisions" a partire dal 2 ottobre 2017 – istruzioni](#)
- [Nota n. 111473/RU del 03/10/2017 della DCTI - Avvio del sistema unionale delle "Customs Decisions" a partire dal 2 ottobre 2017. Istruzioni integrative alla nota n. 109580/RU riguardanti la decisione DPO](#)
- [Portale EU Customs Decisions](#)
 - [Customs Decisions Business User Guide](#)
 - [UUM&DS Economic Operators Manual](#)
 - [Trader Portal User Manual](#)
 - [Customs Decisions System – eLearning module](#)

Cosa cambia per gli operatori economici

- A partire dal 2 ottobre p.v. le domande di decisione di cui all'allegato 1 sono presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il TP
- Gli operatori economici interessati e gli uffici competenti devono monitorare rispettivamente TP e CDMS in quanto la normativa che regola il processo delle decisioni prevede precisi vincoli temporali il cui mancato rispetto può comportare conseguenze sfavorevoli sia per gli operatori economici sia per gli uffici competenti.

Pre-requisiti per l'accesso al TP

- Nota prot. 104198/RU del 14/09/2017 della DCTI relativa al nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU)
- Nota n. 120307 del 24 ottobre 2017 - Nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane) e sul Portale dell'UE (TP - EU Trader Portal) - Istruzioni per l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - Precisazioni e casi d'uso per l'utilizzo del MAU e per l'accesso al TP"
- Gli operatori economici devono essere in possesso di:
 - codice EORI valido
 - credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD – Portale Unico Dogane)
 - autorizzazioni EU ai servizi di seguito elencati
 - CUST_CONSULTATIVE
 - CUST_ADMINISTRATIVE
 - CUST_EXECUTIVE

Pre-requisiti per l'accesso al CDMS

- I profili per l'accesso al CDMS da parte del personale doganale sono elencati in allegato 8 della nota n. 109580 del 29/09/2017.
- Il personale doganale richiede i profili con le modalità stabilite nella nota prot. n. 150409/RU del 29/12/2011 della DCTI

Accesso al sistema Customs Decisions

- EU Trader Portal (per gli operatori economici)
 - <https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/>
- CDMS (per il personale doganale)
 - AIDA → “Altri servizi” → “Sistemi Unionali” → “Customs Decisions”
 - <https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/>

Presentazione delle domande da parte degli operatori economici

- L'operatore economico
 - accede al TP
 - seleziona «New application»
 - compila i dati richiesti:
 - Paese a cui inviare la domanda;
 - tipo di decisione per la quale intende presentare la domanda;
 - ufficio competente per il rilascio della decisione (come indicato nelle slides seguenti);
 - sezione “Applicant Information” (Informazioni richiedente)
 - sezione “Application General Information” (Informazioni generali domanda)
 - Sezione “Application Specific Information” (Informazioni specifiche domanda)
 - invia la domanda all'ufficio competente

Presentazione delle domande da parte degli operatori economici

- Se non vengono riscontrati errori, il CDMS assegna alla domanda un numero identificativo univoco e lo comunica all'operatore economico tramite il TP
- L'ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione:
 - prende in carico la domanda sul CDMS;
 - valuta la sussistenza delle condizioni per l'accettazione della domanda:
 - in caso positivo, accetta la domanda;
 - in caso negativo, rifiuta la domanda.
- L'operatore economico riceve una notifica contenente l'esito della valutazione dell'ufficio competente.

Presentazione delle domande da parte degli operatori economici

- In caso di accettazione della domanda, l'ufficio competente procede con la valutazione delle condizioni e dei criteri per il rilascio della specifica decisione, riportandone l'esito sul CDMS, e se necessario:
 - richiede ulteriori informazioni all'operatore economico;
 - estende il tempo per la fase istruttoria;
 - avvia il processo di consultazione con gli altri Stati Membri interessati dalla decisione.
- Al termine di tali attività l'ufficio competente adotta la decisione, riportandone sul CDMS l'esito ed i relativi dati.
- L'operatore economico riceve sul TP una notifica contenente l'esito dell'istruttoria, le motivazioni e, nel caso di rilascio della decisione, il numero identificativo univoco della stessa.

Come individuare l'ufficio competente per il rilascio della decisione

- Allegato 1 per determinare se la domanda deve essere inviata ad un ufficio centrale o territoriale; in quest'ultimo caso è riportato il criterio con cui individuare il generico ufficio territoriale.
- [Tabella «Uffici delle Dogane»](#) presente nel sito Internet dell'Agenzia per determinare, nel caso di ufficio territoriale, lo specifico ufficio in base alla competenza geografica.
- Allegato 2 per individuare il codice dell'ufficio centrale o territoriale.

Non utilizzare la funzionalità “Search for COL number” (Cerca codice ufficio) messa a disposizione dal TP per individuare l'ufficio competente

Cosa succede in caso di errata individuazione dell'ufficio

1. Invio della domanda ad un ufficio presente in allegato 2 ma non competente per il caso di specie
 - L'ufficio procede al rifiuto della domanda ed il sistema trasmette all'operatore la relativa notifica
2. Invio della domanda ad un ufficio non presente in allegato 2
 - La domanda non può essere trattata in quanto l'ufficio non accede al CDMS.

Altre funzionalità del sistema Customs Decisions

- Attivabili dall'operatore economico e/o dal personale doganale a seconda dei casi
 - Riesame
 - Sospensione
 - Revoca della sospensione
 - Rettifica
 - Revoca
 - Annullamento

Decisioni che richiedono dati integrativi

Codice decisione	Descrizione decisione	Allegato	Motivazione
IPO	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento attivo	3	Attualmente il sistema " <u>Customs Decisions</u> " non consente l'acquisizione della "Quantità delle merci" (5/3) benché richiesto obbligatoriamente dall'allegato A del RD
OPO	Domanda o autorizzazione per l'utilizzo del regime di perfezionamento passivo	4	
DPO	Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento	5, 6	Mantenere gli attuali livelli di sicurezza nell'utilizzo del conto di debito e gestire gli esoneri nazionali ex art. 90 del TULD.

Come fornire i dati integrativi

L'operatore economico

- scarica gli allegati alla nota relativi alla decisione d'interesse (IPO, OPO, DPO);
- apre i files PDF, compila i campi richiesti esclusivamente per via elettronica e salva i files ottenuti;
- compila la domanda sul TP;
- allega i files contenenti i dati integrativi utilizzando la funzionalità "Application annex – Attached documents – Add attached document" (Allegati domanda – Documenti allegati – Aggiungi documento allegato) presente nella scheda "Application General Information" (Informazioni generali domanda):
 - IPO → un solo allegato 3
 - OPO → un solo allegato 4
 - DPO → un allegato 5 + un allegato 6
- invia la domanda all'ufficio competente.

Formato degli allegati contenenti i dati integrativi

- Gli allegati 3, 4, 5 e 6 devono essere compilati elettronicamente, caricati sul sistema esclusivamente in formato PDF, non devono essere inclusi all'interno di un archivio (es. file zip) e non devono essere originati da una scansione.
- In caso contrario, AIDA non sarà in grado di acquisire automaticamente i dati contenuti negli allegati e le dichiarazioni doganali relative a IPO, OPO e DPO saranno respinte

Decisioni che richiedono adempimenti aggiuntivi a carico dell'ufficio competente

Codice decisione	Descrizione decisione	Attività in carico all'ufficio
TST	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea di merci	<p>Prima del rilascio della decisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione in AIDA dei codici dei magazzini di custodia temporanea. - Inserimento sul CDMS dei codici magazzino attribuiti nel campo "<u>Identification number of the storage facility</u>" (Numero identificativo del magazzino)
DPO	Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento	<p>Dopo il rilascio della decisione, AIDA crea automaticamente un conto di debito non attivo e ne da notifica via email alla casella funzionale dell'ufficio. L'ufficio provvede alle opportune verifiche e procede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivare in AIDA¹ il conto di debito. - Comunicare² all'operatore economico il numero del conto di debito e del relativo CIN.

Decisioni che richiedono adempimenti aggiuntivi a carico dell'ufficio competente

CWP	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali privati	Prima del rilascio della decisione: <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione in AIDA dei codici per i luoghi approvati dove sono ubicati i depositi. - Inserimento sul CDMS dei codici luogo attribuiti nel campo “<u>Storage Facility Details – Identification number of the storage facility</u>”.
CW1	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo I	
CW2	Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo II	
ACT	Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il regime TIR	Prima del rilascio della decisione: <ul style="list-style-type: none"> - Attribuzione in AIDA dei codici per i luoghi approvati. - Inserimento sul CDMS dei codici luogo attribuiti nel campo “<u>Identification of Location</u>” (Codice del luogo).
ACE	Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito <u>unionale</u>	
ACR	Domanda o autorizzazione per la qualifica di spediteore autorizzato per il transito <u>unionale</u>	

Modalità di indicazione delle decisioni

- Allegato 7 della nota n. 109580 del 29/09/2017 della DCTI
- Il sistema CDMS rilascia un codice identificativo delle decisioni costituito al massimo da 35 caratteri alfanumerici (es. ITACEIT222000-2017-APA138).
- In Aida le autorizzazioni/decisioni sono identificate da un codice con un numero inferiore di caratteri (es. 123456A)



- Al fine di minimizzare l'impatto del CDS sulla platea degli operatori economici non sono stati modificati i tracciati relativi ai messaggi elettronici in uso che richiedono l'indicazione di una o più decisioni (dichiarazioni doganali, manifesti, gestori terminal container o recinti di temporanea custodia, fast corridors e notifiche del destinatario autorizzato) intervenendo solo sulle regole di compilazione

Servizio di helpdesk per Customs Decisions

- Email: dogane.helpdesk.eu@agenziadogane.it
- Obiettivo: rispondere a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi alle decisioni doganali
- Oggetto della email:
 - [IT][CD][CDMS]Descrizione oggetto
 - per quesiti tecnici relativi al componente CDMS
 - [IT][CD][TP]Descrizione oggetto
 - per quesiti tecnici relativi al componente TP
 - [IT][CD][EORI]Descrizione oggetto
 - per richieste di aggiornamento dell’anagrafica EORI visualizzata dal CDS
 - [IT][CD][ALTRO]Descrizione oggetto
 - per quesiti tecnici non compresi nelle precedenti categorie relativi al CDS
 - [GP][CD][XYZ]Descrizione oggetto
 - per quesiti giuridico-procedurali relativi alle Customs Decisions

Servizio di helpdesk per Customs Decisions

- Il sistema riceve l'email e:
 - genera un ticket, ossia assegna alla richiesta un numero identificativo;
 - invia all'utente una ricevuta (email di accoglienza) con il numero di ticket. Tale ricevuta garantisce che la richiesta è stata presa in carico dal servizio di assistenza.
- Il servizio di Helpdesk tratta la richiesta e prepara il testo della soluzione.
- Il sistema invia la soluzione all'utente, chiudendo il relativo ticket.
- Il corpo della mail non può contenere più di 4000 caratteri e in esso va indicato obbligatoriamente l'URL della pagina presentata dal CDS per cui si richiede assistenza.

Problemi comuni

- L'operatore economico invia la domanda di decisione ma non riceve la notifica di accettazione (contenente il numero di riferimento della domanda)
 1. La domanda contiene errori → l'operatore economico riceve una notifica di rifiuto della domanda contenente le relative motivazioni
 2. La domanda non contiene errori → l'operatore economico ha inviato la domanda ad un ufficio non competente per le decisioni doganali; in tal caso, deve ritirare la domanda ed inviarne un'altra all'ufficio competente.

Problemi comuni

- **CDMS: problemi nell'accesso da parte del personale doganale con Internet Explorer**
 - La Commissione Europea sta correggendo il problema
 - Nel frattempo, utilizzare Mozilla Firefox (in caso di problemi, verificare che nelle impostazioni di connessione di Firefox sia selezionato “Utilizza le impostazioni proxy del sistema” oppure “Nessun proxy”)

Problemi comuni

- **TP: il sistema chiede obbligatoriamente un numero di riferimento anche quando non pertinente**
 - La Commissione Europea sta correggendo il problema
 - Nel frattempo, compilare il campo utilizzando il formato richiesto:
 - se è richiesto un numero di riferimento di una decisione, inserire «IT+CODICE DECISIONE CHE SI STA RICHIEDENDO+X» (es. se si sta richiedendo una garanzia globale, indicare ITCGUX)
 - se non è richiesto un formato particolare, inserire un qualsiasi valore (es. se «Guarantee Indication = No» nel campo «Guarantee Reference Number» indicare «NO CBN»)

Applicable Customs Procedures Concerned *

Customs Procedure Concerned *

Procedure Code *

Nessuna procedura precedente

Customs Decision Reference Number * ⓘ

Guarantee *

Guarantee Indication ⓘ

Yes

No

Guarantee Reference Number ⓘ

Problemi comuni

- **Ritiro/Rifiuto di una domanda inviata dall'operatore economico non ancora accettata dal personale doganale**
 - Operatori economici
 - Dal Trader Portal possono ritirare la domanda in qualsiasi momento prima che la decisione venga presa
 - Personale doganale
 - Dal CDMS deve rispondere alle domande proposte dal sistema in modo tale da rifiutare la domanda
- **Ritiro/Rifiuto di una domanda inviata dall'operatore economico erroneamente accettata dal personale doganale**
 - Operatori economici
 - Dal Trader Portal possono ritirare la domanda in qualsiasi momento prima che la decisione venga presa
 - Personale doganale
 - Dal CDMS deve proseguire con la fase istruttoria ed al termine registrare una decisione sfavorevole (debitamente motivata)

Uno sguardo al futuro ...

- La Commissione Europea
 - sta facendo notevoli sforzi per correggere i bugs e migliorarne l'usabilità del sistema Customs Decisions
 - Indicazione dei campi sempre obbligatori (marcati *)
 - Validazione della domanda in modalità sincrona
 - Aggiunta di tooltips che aiutano gli operatori economici nella compilazione dei vari campi

Holder Information *

Holder *

Name and Address * ⓘ

ⓘ Data group tooltip Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet auctor felis. ❌

Name *

Street And Number * ⓘ


ⓘ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet auctor felis. Aliquam vitae eros mauris. Cras ultricies, tellus eu tempor malesuada, quam mauris lacinia mi, ac sagittis eros lorem eget ipsum. Donec vel ligula metus. Nunc in ullamcorper diam. Nulla euismod, urna lobortis pharetra fringilla, augue augue venenatis urna, ac dignissim velit dui sit amet odio. Aenean ut viverra enim. Aenean feugiat ultrices massa dictum maximus. Donec interdum arcu ultrices mi congue, at consectetur mauris sodales. Vivamus quam felis, sodales vitae venenatis eget, interdum at arcu. Ut tempus nulla quis lobortis imperdiet. ❌

Uno sguardo al futuro ...

- La Commissione Europea
 - sta preparando 22 guide (una per decisione) che spiegheranno agli operatori economici come compilare i vari campi di una domanda di decisione


Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)

Numero totale di domande per Stato Membro




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)

Domande inviate con successo nell'EU Trader Portal




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)

Domande inviate in Italia con successo per tipologia di decisione




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)

Distribuzione delle domande tra operatori economici e rappresentanti




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)


Numero totale di decisioni prese per Stato Membro



Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)




Statistiche (02/10/2017 – 22/11/2017)

Numero di funzionari doganali assegnati agli uffici competenti



Numero di funzionari doganali assegnati ad almeno un ufficio competente





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**



Il Sistema REX

Il Sistema REX - Introduzione

Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111.

Le istruzioni nazionali sono state impartite con:

Nota n. 61168/RU/DCTI del 16 novembre 2017

CDU – Operatività del sistema degli esportatori registrati REX - Istruzioni operative per la registrazione nel sistema REX degli operatori nazionali e per l'indicazione del codice REX nelle dichiarazioni doganali

Circolare n. 13/D del 16 novembre 2017

Sistema degli operatori registrati REX. Istruzioni procedurali e linee guida per la registrazione degli operatori nazionali

Il Sistema REX - Introduzione

Il 1° gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE.

I paesi beneficiari SPG aderiscono al sistema REX entro il 30 giugno 2020 (fine del cd. periodo transitorio), secondo un calendario concordato con la UE.

Il Sistema REX - Introduzione

All'avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine di cui all'allegato 22-07 del RE.



Allegato 22-07 -
RE

Nelle more dell'inserimento in REX, gli esportatori continuano transitoriamente a presentare certificati di origine "Modulo A" e dichiarazioni su fattura.

La lista aggiornata dei Paesi beneficiari SPG «operativi» su REX può essere consultata sul portale TAXUD al link:

[https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculatio
n-customs-duties/rules-origin/general-aspects-
preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-
preferences/the_register_exporter_system_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculatio-n-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en)

Lista Paesi SPG

Operatività dei Paesi beneficiari SPG in REX

Paese	Data di effettiva applicazione del sistema REX	Fine del periodo transitorio
Bhutan	06/01/2017	31/12/2017
Comoros	06/01/2017	31/12/2017
Ethiopia	07/03/2017	31/12/2017
India	01/01/2017	30/06/2018
Kenya	01/01/2017	31/12/2017
Laos	01/01/2017	31/12/2017
Myanmar	01/01/2018	31/12/2018
Nepal	01/01/2017	30/06/2018
Niue	28/06/2017	31/12/2017
Pakistan	06/03/2017	31/12/2017
Solomon Islands	20/09/2017	30/06/2018
Sri Lanka	01/01/2018	31/12/2018
Zambia	01/01/2017	31/12/2017

Fonte Taxud

Adempimenti per operatori unionali

E' richiesta la registrazione nel sistema REX anche degli operatori economici dell'Unione Europea che intendono effettuare:

- ✓ esportazioni verso i paesi SPG di merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro;
- ✓ risedizioni di merci originarie di paesi SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro;
- ✓ esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l'uso (e.g. accordo CETA con il Canada).

Adempimenti per operatori unionali

Un operatore economico che intende importare nella UE merci di origine di un paese beneficiario SPG con un trattamento tariffario preferenziale, ricevuta l'attestazione di origine, deve preliminarmente controllare l'esistenza e la validità del codice REX dell'esportatore, consultando il sistema unionale al seguente link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=it&Screen=0&Type=&Number=&Expand=false

Verifica della validità del codice REX

The screenshot shows a web browser window with the URL http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Type=REX&Number=IN. The page header includes the European Commission logo and the text "FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE". The breadcrumb trail is "La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > REX > REX number validation". A notification states: "New Customs Decisions number validation open interface is now available, it can be found [here](#)." The main heading is "REX number validation".

Retrieve REX number validation

You can launch a validation request by entering the REX or EORI/TIN number and clicking the corresponding "Validate" button.

Search on REX number

Search on number

1 result(s) match(es) your search

REX number	EORI / TIN number	Status
+ INREX0309065917EC001	IN0309065917	The REX number is valid

[Top](#)

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Dal 12 dicembre p.v. saranno attivate nuove modalità per la compilazione della dichiarazione doganale di importazione, per l'indicazione di:

- **attestazioni di origine** (nuove modalità introdotte dal sistema REX);
- **certificazioni d'origine** (Modulo A - utilizzabile nel periodo transitorio);
- **dichiarazioni d'origine su fattura**

E' consentito esclusivamente l'utilizzo del msg. IM.

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Attestazione di origine fornita da esportatore SPG registrato in REX

Valore prodotti originari non superiore a 6.000 Euro:

Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx)

Campo 44: (Documenti e certificati):

- **C100** – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’ESPORATORE REGISTRATO nel campo “Identificativo documenti presentati”
- **U164** – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Attestazione di origine fornita da esportatore SPG registrato in REX

Valore prodotti originari superiore a 6.000 Euro:

Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx)

Campo 44: (Documenti e certificati):

- **C100** – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’ESPORTATORE REGISTRATO nel campo “Identificativo documenti presentati”
- **U165** – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Attestazione di origine fornita da esportatore SPG non registrato in REX

Valore prodotti originari non superiore a 6.000 Euro:

Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx)

Campo 44: (Documenti e certificati):

- **U166** – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore non registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti non superiore a 6000 EUR” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Esportatore SPG non registrato in REX
Valore prodotti originari superiore a 6.000 Euro

Non è possibile per un esportatore non registrato in REX attestare l'origine preferenziale.

Nel periodo transitorio continuano ad essere utilizzati i certificati di origine "Modulo A".

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Certificati di origine e dichiarazioni di origine su fattura durante il periodo transitorio

Valore prodotti originari non superiore a 6.000 Euro:

Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx)

Campo 44: (Documenti e certificati):

- **U161** - “Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da un qualsiasi esportatore su una fattura o un qualsiasi altro documento commerciale nell'ambito del SPG per un valore totale di prodotti originari non superiore a 6000 EUR, in conformità all'articolo 75 del regolamento 2015/2447” nel campo “Tipo documento” e la Data della dichiarazione di origine nel formato YYYYMMDD, nel campo “Identificativo documenti presentati”

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Certificati di origine e dichiarazioni di origine su fattura durante il periodo transitorio

Valore prodotti originari superiore a 6.000 Euro:

Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx)

Campo 44: (Documenti e certificati):

- **N865** – “Certificato di origine Modulo A” nel campo “Tipo documento”, l’anno di emissione del certificato nel campo “Anno di emissione del documento”, il Paese nel campo “Paese di emissione del documento” e l’Identificativo del Modulo A nel campo “Identificativo documenti presentati”

Rispeditori stabiliti nella UE

L'art. 101 comma 2 del RE attribuisce ai rispeditori stabiliti nella UE, non registrati in REX, **la facoltà di redigere attestazioni di origine sostitutive**, quando il valore totale dei prodotti originari **supera i 6.000 Euro**, a condizione che alleghino una copia dell'attestazione di origine fornita da un esportatore registrato appartenente ad un paese beneficiario SPG.

Solo i rispeditori registrati nel sistema REX possono redigere attestazioni di origine sostitutive verso la Norvegia e la Svizzera.

Compilazione delle dichiarazioni di importazione SPG

Attestazione di origine fornita da rispeditore UE non registrato in REX

Valore prodotti originari superiore a 6.000 Euro:

Campo 36 (Preferenze): codice preferenza SPG (2xx)

Campo 44: (Documenti e certificati):

- U167 – “Attestazione di origine compilata da un rispeditore dell'Unione non registrato nell'ambito del SPG per un valore totale dei prodotti originari della partita iniziale da frazionare superiore a 6000 EUR” nel campo “Tipo documento” e la Data dell’attestazione di origine nel formato YYYYMMDD, nel campo “Identificativo documenti presentati”
- C100 – “Numero di esportatore registrato” nel campo “Tipo documento” e il Codice REX dell’esportatore del paese beneficiario nel campo “Identificativo documenti presentati”
- U165 – “Attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato nel quadro del SPG per un valore totale dei prodotti originari spediti superiore a 6.000 Euro” nel campo “Tipo documento” e la Data della attestazione di origine iniziale (emessa dall’esportatore registrato SPG) nel formato YYYYMMDD nel campo “Identificativo documenti presentati”

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

Se sussistono dubbi sulla validità delle attestazioni di origine fornite da un ESPORTATORE REGISTRATO, gli uffici controllano la validità del codice REX tramite l'apposita funzionalità di ricerca disponibile nel sistema unionale, accessibile dal menù:

AIDA -> Altri servizi -> Sistemi Unionali -> REX

Se del caso, attivano le procedure per la cooperazione amministrativa per richiedere alle autorità competenti dei paesi beneficiari di effettuare indagini sulla validità dell'attestazione di origine.

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

Sono tenuti richiedere la registrazione nel sistema REX gli operatori economici nazionali che intendono effettuare:

- esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro;
- rispeditizioni di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro;
- esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l'uso; l'accordo economico e commerciale **UE/Canada (CETA) rientra tra questi**

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

L'articolo 68 RE prevede:

- registrazione degli esportatori UE nel sistema REX anche ai fini della compilazione dei documenti di origine nell'ambito di Accordi preferenziali tra UE e Paesi terzi
- compilazione di un documento relativo all'origine **per spedizioni oltre i 6.000** euro **esclusivamente da parte un esportatore registrato** dall'autorità doganale di uno Stato membro
- nessun obbligo di registrazione al di sotto dei 6000 euro
- **fino al 31 dicembre 2017** un documento relativo all'origine può essere compilato, per spedizioni **oltre i 6.000 euro**, da un esportatore non registrato che abbia lo status di **esportatore autorizzato nell'UE**

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

Dal 1° gennaio 2018 obbligo di registrazione in REX nell'ambito dell'accordo CETA, per spedizioni oltre i 6.000 euro.

Gli uffici procedono in via prioritaria e senza indugio all'attribuzione del codice e alla registrazione in REX, degli operatori economici che hanno già ottenuto a partire dallo scorso mese di settembre l'autorizzazione o l'estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, **senza che gli interessati presentino ulteriori istanze.**

È in via di realizzazione un'applicazione WEB sul Portale Unico dell'Agenzia (PUD) per la presentazione telematica delle istanze di registrazione nel sistema REX degli operatori nazionali.

Nelle more del rilascio di tale applicazione, **le nuove istanze di registrazione nel sistema REX sono presentate secondo le modalità stabilite con la Circolare n. 13/D del 16/11/2017.**

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

Gli uffici procedono all'attribuzione (manuale) del codice REX, secondo la seguente regola di composizione:

- ✓ IT;
- ✓ REX;
- ✓ Codice EORI dell'operatore economico (compreso il codice Paese «IT»)

Esempi:

ITREXIT12345678901; ITREXITRSSMRA89E07H501

Il personale abilitato provvede alla registrazione dell'operatore economico nel sistema REX, al quale si accede dal menu di AIDA -> Altri servizi -> Sistemi Unionali -> REX e, se la registrazione è andata a buon fine, l'ufficio procede a notificare all'esportatore l'avvenuto inserimento nel sistema REX con le modalità descritte nella Circolare n. 13/D del 16/11/2017.

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://aida7.agenziaadoganemonopoli.gov.it/nsiweb/menu/aida.htm>. The page title is "Homepage AIDA". The browser's address bar shows the URL, and the page content includes a navigation menu and a main content area.

The navigation menu is structured as follows:

- Come fare per... (dropdown)
- Altri servizi** (dropdown, highlighted in red)
 - AIDA Servizi per l'interoperabilita'
 - ITACA
 - Datawarehouse
 - Giustizia Tributaria
 - Telemaco
 - TIR
 - SMS
 - ePIC
 - Scout
 - Autorizzazioni al Servizio Telematico
 - Modifiche Autorizzazioni al Servizio Telematico
 - Serpico Profilato
 - AEO
 - Sigma
 - Gestione Asset ICT
 - Protocollo ASP
 - Banca Dati MINT
 - Gestione delle richieste di Abilitazione
 - Auditing e Reporting CAU
 - InDEX V.I.E.S.
 - Gestione Forniture SPOT - Documentum-
 - Esiti Contabili
 - Aggiornamento Dati
 - Messaggi UIPEX
 - Sistemi Unionali** (dropdown, highlighted in red)
 - Customs Decisions
 - OIM
 - REX** (highlighted in red)
- Documentazione
- Siti di Interesse

The main content area displays the "Informativo Doganale" section, which includes a header "In copertina" and a grid of information. The grid contains the text "CO PERTINA: 1° NOVEMBRE 2017".

Registrazione degli operatori economici nazionali nel sistema REX

L'accesso alla procedura di registrazione REX da parte del personale doganale avviene tramite la rete CCN, previa opportuna abilitazione e profilazione degli utenti.

Le modalità per le richieste di abilitazione e profilazione del personale degli uffici sono descritte nella nota prot. n. 61168/RU/DCTI del 16/11/2017.

Le abilitazioni e le profilazioni richieste dagli uffici sono state ultimate nella giornata di ieri e le credenziali di accesso sono state inviate via e-mail al personale interessato.

Servizio di assistenza

Per quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale **relativi al sistema REX** inviare la richiesta con le modalità stabilite con la Circolare n. 13/D del 16/11/2017, alla casella di posta elettronica:

dogane.helpdesk.eu@agenziadogane.it

Per richieste di assistenza relative alla compilazione delle dichiarazioni doganali attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito internet dell'Agazia:

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/come-chiedere-assisten-1>



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

www.agenziadoganemonopoli.gov.it